"FOGLIO INFORMATIVO INERENTE IL CREDITO DIRETTO EROGATO DA ITALIA COM-FIDI – PLAFOND CONFIDI CON PROVVISTA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A."

Foglio Informativo n. .... del....

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

1. Informazioni su Italia Com-Fidi s.c.ar.l.

Confidi iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziati di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 104 – Codice meccanografico 19519

Denominazione e forma giuridica	Italia Com-Fidi Società Consortile a r.l.
Codice fiscale	94006780483
Numero iscrizione Registro Imprese	94006780483
Sede legale	Via Nazionale n. 60, 00184 Roma
Direzione Generale	Via Stazione delle Cascine n. 5/V, 50145 Firenze
Codice REA	RM 1345207
Recapiti	Tel. 055/303441 – Fax 055/301078
Indirizzo telematico/PEC	italia.comfidi@legalmail.it
Sito web	www.comfidi.it

COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O RACCOLTA DOCUMENTALE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta o della raccolta documentale (dati e qualifica del soggetto incaricato da Italia Com-Fidi S.c.ar.l)

Persona che entra in contatto con il Cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

Qualifica (*da barrare*)

- ☐ Dipendente di Italia Com-Fidi S.c. a r.l.
- ☐ Agente in attività finanziaria, iscritto nell'elenco al n. _____
- ☐ Mediatore creditizio di _____società convenzionata c/o Italia Com-Fidi S.c.a r.l., iscritto nell'elenco al n. .....
- ☐ Dipendente/collaboratore di _____ società convenzionata c/o Italia Com-Fidi S.c.a r.l. che opera ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 141/2010 per la sola raccolta documentale
- ☐ Collaboratore di Italia Com-Fidi S.c. a r.l. che opera in deroga ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 141/2010 per la sola raccolta documentale

2. Caratteristiche generali e rischi del prodotto Credito diretto

Il Credito diretto è un mutuo chirografario (di seguito "Contratto") che comporta l'erogazione di una somma di denaro da parte di Italia Com-Fidi S.c.ar.l (di seguito "Confidi") ad un prenditore (di seguito "Cliente") dietro impegno di quest'ultimo a provvederne al rimborso secondo le modalità concordate. Il finanziamento da parte di Confidi viene concesso alle PMI e pertanto l'operazione descritta non si rivolge a Clienti consumatori.

Il Confidi, mediante il c.d. "Plafond Confidi" messo a disposizione dei Confidi vigilati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP"), può erogare finanziamenti in favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti sul territorio nazionale.

Si tratta di mutui, con provvista fornita da CDP, assistiti obbligatoriamente dalla garanzia diretta a valere sul Fondo di Garanzia ex L. 662/96.

L'erogazione del finanziamento è subordinata all'inclusione del finanziamento stesso nella provvista CDP.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate mensili ad importo fisso comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto.

Al Cliente viene reso noto il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), vale a dire un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

La concessione avviene nella forma di Mutuo a tasso fisso che, pur non consentendo di accedere ad eventuali riduzioni dei tassi di mercato, assicura, nel tempo, la conoscenza del preciso costo dell'operazione.

I rischi tipici dell'operazione sono di natura contrattuale ed economico finanziaria:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al Contratto; il Confidi può, infatti, modificarle unilateralmente ed in senso sfavorevole al Cliente in presenza di un giustificato motivo (v. art. 118, D. Lgs n.385/1993);
- l'eventuale inadempimento del Cliente può avere conseguenze negative, perché, oltre a comportare l'applicazione di interessi di mora ed altri oneri, determina una segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (rendendo meno agevole l'accesso al credito);

  rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate e quindi il Cliente non potrà beneficiare di una eventuale riduzione dei tassi di mercato applicati ad operazioni similari.

3. Condizioni economiche

L'**importo massimo** finanziabile ammonta ad Euro 150.000,00.

La **durata** prevista è di 60 mesi, con possibilità di preammortamento di massimo 12 mesi.

Il piano di ammortamento è di tipo francese (a rate costanti) e prevede **rate mensili**.

Il **tasso fisso** viene determinato in funzione del profilo di rischio assegnato al Cliente ed è compreso tra un massimo del 6,50% ed un minimo dell' 1,00%, maggiorato dell'IRS a 5 anni, riferito per valuta all'ottavo giorno antecedente il 5 del mese di riferimento.

Resta inteso che il limite massimo del TAEG, al momento della stipula, non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge antiusura n. 108 del 7 marzo 96.

VOCE	COSTO
SPESE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA	2,00% dell'importo del finanziamento, con un importo minimo di € 250,00
IMPOSTA SOSTITUIVA	0,25%

PENALE PER RECESSO ED ESTINZIONE ANTICIPATA (ANCHE PARZIALE)	0,00 % del capitale estinto anticipatamente
SPESE PER PROROGA, RINEGOZIAZIONI, ACCOLLI, PDR	2,00 % del residuo
TASSO DI MORA	2,00 %
TASSO DI PREAMMORTAMENTO TECNICO	misura percentuale uguale al tasso fisso concordato per il finanziamento
TASSO DI PREAMMORTAMENTO FINANZIARI0	misura percentuale uguale al tasso fisso concordato per il finanziamento
SPESE PER INCASSO RATA	€ 2,50
SPESE PER AVVISO SCADENZA RATA CARTACEO	€ 5,00
SPESE INVIO QIUETANZA CARTACEO	€ 5,00
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	€ 10,00
SPESE PER ALTRE COMUNICAZIONI CARTACEE TRAMITE RACC.TA A/R	€ 10,00
SPESE PER INSOLUTO	€ 1,70

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/96, relativo ai mutui chirografari, può essere consultato presso la sede di Confidi e delle sue filiali nonché sul sito www.comfidi.it

4. Principali clausole contrattuali

4.1 Garanzie collaterali

Il Cliente ha l'obbligo di prestare al Confidi, se richiesta, idonea garanzia collaterale. In mancanza della costituzione della garanzia nei termini previsti dal contratto, Confidi ha facoltà di considerare risolto il contratto medesimo

4.2 Divieto di cessione e Cessione del credito a scopo di garanzia in favore di CDP

Trattandosi di finanziamenti a valere sul "Plafond Confidi" di CDP, il Confidi non potrà disporre o cedere a terzi in qualsiasi forma, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o connessi al predetto Contratto (ivi comprese le relative garanzie) che, ai sensi della correlata contrattualistica, dovranno essere, obbligatoriamente, ceduti in garanzia solamente a CDP, con relativa accettazione della cessione da parte del Cliente e/o degli eventuali garanti.

In tale contesto, il Cliente prende atto ed accetta senza riserve la cessione in garanzia in favore di CDP (il "Cessionario") da parte del Confidi (il "Cedente") del credito acquisito dal Confidi stesso a seguito dell'erogazione del Finanziamento oggetto del presente Contratto, secondo quanto specificato dal CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI sottoscritto tra il Confidi e CDP.

Il Cliente prende atto e accetta il divieto di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal Finanziamento in oggetto e/o connessi al predetto Finanziamento (ivi comprese le relative garanzie).

Il Cliente prende atto ed accetta preventivamente, esprimendo fin da adesso il proprio assenso, che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i crediti da essa vantati nei confronti del Confidi, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i crediti ricevuti in garanzia, alla stessa ceduti dal Confidi, derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

4.3 Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti, la competenza in via esclusiva spetta al Foro di Firenze – FI. Preliminarmente, si possono sempre seguire le procedure previste al punto 5 (Reclami).

4.4 Diritto di recesso ed estinzione anticipata

Il Cliente, in qualsivoglia momento, potrà recedere dal presente Contratto di Finanziamento e/o estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, corrispondendo al Confidi, in entrambi i casi, il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso e/o dell'estinzione stessa.

Per le casistiche di cui al comma precedente, il rapporto si chiuderà entro giorni 30 lavorativi, dal momento in cui il cliente avrà eseguito il rimborso del Finanziamento ed adempiuto a quanto sia necessario per l'estinzione del rapporto.

L'intermediario non usufruirà del diritto di recesso trovando applicazione quanto previsto dal contratto nei casi di decadenza del beneficio del termine e clausole risolutive espresse.

4.5 Modifica delle condizioni economiche del Contratto di Finanziamento

Il Confidi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 385/93 ("Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali"), dichiara di riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento ed anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche previste dal Contratto di Finanziamento, così come indicate nel Documento di Sintesi, qualora sussista un giustificato motivo. Si specifica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/93, trattandosi di contratto di durata, ma non a tempo indeterminato, la modifica non potrà interessare i tassi di interesse.

Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni verrà comunicata gratuitamente al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intenderà accettata se, entro la data prevista per la sua applicazione, il Cliente non receda, senza spese e/o penalità, dal Contratto di Finanziamento.

In caso di recesso, il Cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4.6 Portabilità

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.Lgs. 385/93 ("Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità") può, in qualsivoglia momento, trasferire il Contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese od oneri. In detta ipotesi, la quota residua del Finanziamento dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla comunicazione

4.7 Decadenza dal beneficio del termine

Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine:

a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. (Restituzione rateale")

b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ("Decadenza dal termine")

4.8 Clausola risolutiva ed espressa

Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. ("Clausola Risolutiva Espressa") nei seguenti casi:

a) il Cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal Contratto;
b) il Cliente non provveda al pagamento puntuale ed integrale anche solo di una rata mensile;
c) mancato invio da parte del Cliente delle comunicazioni di cui all'art. 13 del Contratto (Obblighi di comunicazione del cliente);
d) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte dal Cliente al Confidi risultino non veritiere o presentino vizi tali che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del Finanziamento;
e) lo scopo indicato nel Contratto non corrisponde alla reale destinazione del finanziamento;
f) non vengano costituite e perfezionate le garanzie offerte dal Cliente, nei termini previsti dal contratto.

5. Reclami

Il cliente può presentare reclamo al Confidi a mezzo di lettera raccomandata A/r, pec all'indirizzo legale.italiacomfidi@legalmail.it, fax 0553034560, all'Ufficio Reclami di Italia Com-Fidi soc.cons.ar l., via Stazione delle Cascine n. 5/V, 50145, Firenze. Sono in ogni caso validi i reclami inoltrati a

mezzo posta ordinaria e posta elettronica semplice.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.
Il Confidi, nel caso accolga le ragioni del Cliente, comunica i tempi tecnici entro i quali intende provvedere; laddove la risposta al reclamo sia negativa, essa dovrà essere adeguatamente motivata.
Se il Cliente non è soddisfatto del reclamo presentato – in quanto indicativamente: *i)* non ha ricevuto risposta; *ii)* la risposta è stata in tutto o in parte negativa; *iii)* la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi - prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può' consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
Il Confidi consegna al Cliente copia integrale delle Guide ABF tempo per tempo vigenti, consultabili anche sul portale web del Confidi al link https://www.comfidi.it/reclami/

LEGENDA

Fondo di Garanzia ex l. 662/1996: è il Fondo pubblico di garanzia istituito dalla Legge 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a).

Istruttoria: sono le pratiche e le formalità necessarie a Confidi per determinare il merito creditizio del Cliente al fine della erogazione del finanziamento.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso di interesse definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese": è un metodo di calcolo del piano di ammortamento che prevede una rata di importo costante comprendente una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente.

PMI (Piccola e Media Impresa): si intendono le imprese che rientrano in una delle seguenti definizioni:
1. Imprese che, tenuto conto dei rapporti associativi e di collegamento, hanno meno di 250 occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, Pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003);
2. Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale non è detenuto direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del 25% da un'altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di 250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del credito concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio, spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata; al suo interno saranno inoltre inserite le eventuali spese di mediazione, qualora previste, compresa la commissione percepita dalla società terza di mediazione direttamente dal cliente. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse, quale compenso del capitale prestato, e quest'ultimo.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate

Tasso effettivo globale medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (art. 2 Legge n. 108/96) relativo ai contratti di finanziamento

Tasso fisso: il tasso di interesse è pari alla somma algebrica tra la quotazione dell'IRS a 5 anni, riferito per valuta all'ottavo giorno antecedente il 5 di riferimento, e maggiorato dello spread contrattualmente previsto (indicato nella misura massima nella sezione sopra riportata). IRS è l'acronimo di Interest Rate Swap, ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente mediante il quale due controparti si impegnano a scambiarsi nel tempo flussi contrapposti di pagamento.

Tasso di preammortamento tecnico: il tasso di interesse è calcolato dalla data di erogazione alla data di inizio piano ammortamento del finanziamento con le modalità e con il tasso concordato per lo stesso.

Tasso di preammortamento finanziario: il tasso di interesse è calcolato dalla data di inizio piano di ammortamento alla data di inizio decorrenza degli interessi della prima rata del finanziamento con le modalità e con il tasso concordato per lo stesso.